

# Parte prima. Diritti e doveri dei cittadini riconoscimento delle libertà

## Titolo I. Rapporti civili

### Artt. 13-28.

*Affermano importanti garanzie di libertà, come la possibilità degli individui di disporre di se stessi, di agire ed esprimere le proprie opinioni, senza interferenze da parte dello Stato.*

### Art. 13.

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 111 cc. 1, 2) e nei soli casi e modi previsti dalla legge (cfr. art. 25 c. 3). In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (cfr. art. 27 c. 3). La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

- **Libertà.** I principi di libertà costituiscono i pilastri di ogni Stato democratico. La nostra Costituzione tutela la libertà personale e il diritto penale realizza questo principio punendo ogni reato contro la libertà fisica (es. il sequestro di persona, l'arresto illegale, ogni limitazione immotivata alla libertà dell'individuo), contro la libertà morale (es. i delitti di minaccia, violenza privata, ecc.), contro la libertà di domicilio (es. violazione del domicilio).
- **Detenzione.** Privazione della libertà personale mediante reclusione in carcere o obbligo di non abbandonare il proprio domicilio (detenzione domiciliare).
- **Perquisizione.** Ricerca disposta dall'autorità giudiziaria ed effettuata dalle forze dell'ordine su una persona (perquisizione personale) o in un luogo (perquisizione domiciliare) che mira all'assunzione di prove relative a un reato. Il fine da raggiungere giustifica la deroga all'inviolabilità della libertà personale.
- **Autorità giudiziaria.** Insieme di organi che, nel rispetto della legge, esercitano il potere giurisdizionale, autonomo e indipendente da ogni altro potere.
- **Autorità di pubblica sicurezza.** Organi dello Stato preposti alla rimozione delle cause che ostacolano una tranquilla e disciplinata convivenza sociale (es. polizia, carabinieri, ecc.).

### Art. 14.

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale (cfr. artt. 13; 111 c. 2). Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

- **Domicilio.** Luogo in cui è stabilita la sede principale dei propri affari e interessi; esso può essere speciale, se stabilito solamente per alcuni atti giuridici; volontario, se scelto liberamente da una persona; necessario, quando è imposto dalla legge.

### Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria

con le garanzie stabilite dalla legge (cfr. art. 111 cc. 1, 2).

- **Garanzia della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione.** È tutelata la comunicazione epistolare, telefonica o con qualsiasi altro moderno mezzo tecnico (es. posta elettronica).

- **Limitazioni.** In caso di indagini condotte dalla magistratura per acquisire eventuali prove di reato può restringersi il diritto alla libertà di comunicazione.

#### Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche (cfr. artt. 120 c. 2; XIII c. 2). Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (cfr. art. 35 c. 4).

- **Libertà di soggiorno e circolazione.** I cittadini italiani hanno il diritto di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato.

- **Limitazioni.** Per motivi sanitari (rischio di diffondere una malattia) o di pubblica sicurezza (es. persone socialmente pericolose) può essere limitato il diritto di circolare liberamente.

#### Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

- **Riunione.** Convegno temporaneo di più persone in un luogo preciso e con uno scopo determinato.

- **Diritto di riunione.** Generalmente libere, le riunioni in luogo privato (case, studi, ecc.) o in luogo aperto al pubblico (scuole, chiese, cinema, ecc.) non necessitano di alcuna forma di autorizzazione; per le riunioni in luoghi pubblici, quali strade o piazze, occorre avere il permesso dalla autorità di pubblica sicurezza.

- **Limitazioni.** Per motivi di sicurezza o incolumità pubblica (rischio di risse, o disordini per cause diverse) può essere negata l'autorizzazione per lo svolgimento di riunioni in luoghi pubblici.

#### Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (cfr. artt. 19; 20; 39; 49). Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

- **Associazione.** Formazione sociale stabilmente organizzata e orientata al conseguimento di fini specifici, costituita per iniziativa volontaria di un gruppo di persone.

- **Libertà di associazione.** Facoltà di più persone di associarsi, senza necessità di autorizzazione quando i fini non siano illeciti.

- **Limitazioni.** Sono vietate le associazioni segrete, le associazioni militari che perseguono scopi politici e le associazioni criminali.

#### Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (cfr. artt. 8; 20).

- **Libertà religiosa.** Libertà di credere e professare qualunque culto religioso (cattolico, protestante, islamico, buddista, ecc.) facendone propaganda e celebrandone i riti (la Messa, la preghiera del tramonto inginocchiati verso la Mecca, ecc.).

- **Limitazioni.** Sono vietati i culti contrari alle leggi italiane, alla morale, alla vita del cittadino.

#### Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività (cfr. artt. 8; 19).

• **Divieto di discriminazione.** Le associazioni con fini religiosi non possono essere penalizzate attraverso limitazioni o vincoli imposti con legge alla loro costituzione o attività.

#### Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 111 c. 1) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

• **Libertà di manifestazione del pensiero.** Fondamento di ogni democrazia in quanto garanzia della libera circolazione delle idee (pluralismo ideologico). Tutti possono manifestare il proprio pensiero attraverso qualunque mezzo come, ad esempio, la stampa, che mai può essere sottoposta a censura preventiva.

• **Mezzo di diffusione.** I mezzi di comunicazione, quali giornali, radio, televisione, cinema, manifesti, ecc., hanno assunto, nella civiltà moderna, enorme importanza sotto il profilo della diffusione dell'informazione da parte di partiti, associazioni, gruppi commerciali, ecc. La Costituzione riconosce il diritto di libera circolazione di ogni fonte d'informazione e pone quale sola condizione che queste siano registrate al Tribunale al fine di consentire l'individuazione dei responsabili qualora se ne presenti la necessità.

• **Limitazioni.** Sono vietate la calunnia e la diffamazione (perché contro il rispetto della dignità della persona), l'istigazione a delinquere, nonché le pubblicazioni, o gli spettacoli, contrari al buon costume. Per questi ultimi si possono adottare misure preventive (vietarne la visione ai minori) e repressive (sequestro). Inoltre, è vietato divulgare atti o informazioni processuali, coperti da segreto, per assicurare una efficace amministrazione della giustizia.

#### Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

• **Capacità.** Idoneità di un individuo ad essere soggetto di diritti e doveri (capacità giuridica) o a compiere determinati atti (capacità di agire). La capacità di avere coscienza dei propri atti e delle loro conseguenze (condizione necessaria per essere assoggettati a una pena) è definita capacità di intendere e di volere.

• **Cittadinanza.** Appartenenza di un individuo a un determinato Stato. La cittadinanza è una posizione soggettiva, importante in quanto presupposto di diritti e di doveri civili e politici.

#### Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

• **Prestazioni obbligatorie.** Sono tali solo quelle che lo Stato impone ai cittadini con la legge, quali, ad esempio, il servizio militare (prestazione personale) o il pagamento delle imposte (prestazione patrimoniale).

#### Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (cfr. art. 113). La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

• **Agire in giudizio.** Ricorso al giudice per la tutela di un proprio diritto (le cui garanzie derivano direttamente dalle norme giuridiche) o di un proprio interesse legittimo (posizione giuridica in forza della quale il titolare può pretendere che l'attività della pubblica amministrazione sia

svolta in modo legittimo, cioè nel rispetto delle norme giuridiche; la competenza a giudicare in materia è del giudice amministrativo).

- **Diritto di difesa.** Chiunque sia chiamato davanti a un giudice deve essere difeso da un professionista. Per coloro che non hanno i mezzi economici per far fronte alle spese che richiede la difesa, lo Stato mette a disposizione il difensore d'ufficio (gratuito patrocinio).
- **Errori giudiziari.** La legge prevede un'equa riparazione per i danni materiali e morali causati da una condanna ingiusta. Nel caso in cui gli errori siano causati da dolo o colpa grave dei magistrati, questi devono risponderne economicamente (l. n. 117/88).

#### Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (cfr. art. 102). Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (cfr. art. 13 c. 2).

- **Giudice.** Organo che ha il compito dell'amministrazione della giustizia, titolare di una decisione che ha forza giuridica, ossia vincola i destinatari a rispettarla.
- **Giudice naturale.** La legge stabilisce a priori (e indipendentemente dai casi concreti) quale debba essere il giudice competente in relazione alla materia e alla sede per evitare, in tal modo, controversie e discrezionalità sulla scelta del giudice.
- **Irretroattività della legge penale.** Si può essere puniti solo in virtù di una legge esistente prima che il reato sia stato compiuto.

#### Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (cfr. art. 10 c. 4).

- **Estradizione.** Atto con cui uno Stato consegna a un altro Stato che lo richieda un individuo imputato o condannato nello Stato richiedente. L'extradizione è regolata da convenzioni internazionali e da trattati bilaterali fra gli Stati.
- **Reato.** È reato un atto considerato dalla legge socialmente pericoloso. Non può essere concessa l'extradizione se il reato per cui è richiesta (con l'eccezione del reato di genocidio) ha una natura politica.

#### Art. 27.

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (cfr. art. 13 c. 4). Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

- **Responsabilità penale.** La responsabilità per aver commesso un reato è sempre personale e nessuno può essere condannato per un reato commesso da altri. In attesa che un giudice esprima definitivamente la sentenza, la persona imputata non può essere ritenuta colpevole (presunzione d'innocenza).
- **Pena.** Sanzione prevista per l'infrazione di una norma penale. Le pene possono essere principali, quando si riferiscono al singolo reato e colpiscono la libertà personale (ergastolo, reclusione, arresto) o il patrimonio del colpevole; accessorie, quando si aggiungono ad una pena principale (interdizione dai pubblici uffici e simili). In nessun caso sono possibili pene lesive della dignità dell'uomo.

#### Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (cfr. art. 97 c. 2).

- **Responsabilità dei funzionari pubblici.** Funzionari e dipendenti pubblici devono rappresentare lo Stato (o altro ente pubblico) degnamente e nel rispetto delle norme. In caso di atti illeciti commessi nell'esercizio della loro funzione, essi sono responsabili personalmente e costretti a risarcire i danni.

# Parte prima. Diritti e doveri dei cittadini riconoscimento delle libertà

## Titolo II. Rapporti etico-sociali

### Artt. 29-34.

*Dettano la possibilità per gli individui (soprattutto se deboli o sfortunati) di godere di condizioni di vita dignitose.*

### Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

- **Famiglia.** Insieme di persone legate da stretti vincoli di sangue o da rapporti di parentela.
- **Matrimonio.** Accordo tra un uomo e una donna stipulato alla presenza di un ufficiale di stato civile (matrimonio civile) o di un ministro del culto (matrimonio religioso), per cui i due contraenti si uniscono in comunanza di vita spirituale e materiale con l'assunzione di reciproci obblighi. L'uguaglianza reale dei due coniugi è stata realizzata con la riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/75).

### Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

- **Diritti e doveri dei genitori.** Entrambi i genitori hanno la potestà (diritti e doveri) sui figli minori, sia se nati all'interno del matrimonio (figli legittimi) sia se nati al di fuori (figli naturali) e devono assicurare loro mantenimento, educazione e istruzione.
- **Incapacità dei genitori.** Quando i genitori sono ritenuti dalla legge indegni o inadeguati ad assolvere i loro compiti possono essere privati della potestà e, al loro posto, è possibile nominare un tutore.

### Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (cfr. art. 37).

- **Tutela della famiglia.** Lo Stato è impegnato a sostenere la famiglia con misure economiche o altre provvidenze (sussidi, assegni familiari). Per aiutare le madri che lavorano (tutela della maternità) lo Stato garantisce, ad esempio, il congedo obbligatorio dal lavoro ma anche la costruzione di asili, scuole, ecc. Per proteggere i bambini e gli adolescenti, inoltre, alcune leggi hanno vietato qualunque forma di abuso come quella, ad esempio, di impiegare manodopera minorile (tutela dell'infanzia).

### Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

- **Tutela della salute.** Lo Stato garantisce la presenza sul territorio nazionale di strutture sanitarie (Ausl) che, direttamente o mediante convenzioni con sanitari e presìdi privati, assolvono i compiti del servizio sanitario nazionale, ossia l'assistenza gratuita (o a costi molto contenuti) ai cittadini. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

- **Trattamenti sanitari.** Nessuno può essere sottoposto obbligatoriamente a cure se non per ragioni di salute pubblica (vaccinazioni contro il vaiolo, la poliomielite, ecc.) e comunque mai contrarie alla dignità della persona.

### Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

- **Istruzione.** Diritto/dovere di tutti i cittadini consistente in un'attività finalizzata all'apprendimento delle discipline mediante un insegnamento sistematico.

- **Diritto di istituire scuole.** L'ordinamento scolastico in Italia è fondato sul principio della competenza generale dello Stato nel campo dell'istruzione e nell'istituzione di scuole per ogni ordine e grado. Possono essere istituite anche scuole non statali senza oneri per lo Stato che, rispondendo a particolari requisiti, possono ottenere il riconoscimento della parità con quelle statali.

- **Esame di Stato.** Diritto dello Stato di verificare il raggiungimento di certi requisiti e conoscenze da parte degli studenti, per consentire il proseguimento negli studi o per permettere l'esercizio di una professione.

### Art. 34.

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

- **Scuola aperta a tutti.** L'istruzione è un diritto di tutti e, pertanto, nessuno ne può esserne escluso. A tal fine, lo Stato è impegnato a garantire tale diritto anche a chi non ha i mezzi economici, ma è meritevole, attraverso l'erogazione di borse di studio, assegni, ecc. (diritto allo studio).

- **Istruzione obbligatoria.** Recentemente riformata, l'istruzione obbligatoria è oggi estesa sino ai 15 anni.

# Parte prima. Diritti e doveri dei cittadini riconoscimento delle libertà

## Titolo III. Rapporti economici

### Artt. 35-47.

*Sono dedicati alla possibilità degli individui di realizzare la propria soddisfazione nel lavoro e i propri interessi nelle attività economiche.*

### Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

• **Tutela del lavoro.** Una serie di norme sono dettate per la tutela fisica, economica e morale del lavoratore. Così, ad esempio, viene tutelato il lavoro delle donne e dei fanciulli e in particolare la lavoratrice madre, perché possa adempiere anche alla sua funzione familiare. Vengono stabilite norme per la previdenza e assistenza e per le assicurazioni obbligatorie. Viene affermato il principio del diritto di sciopero, della libertà dell'organizzazione e dell'attività sindacale.

### Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinziarvi.

• **Diritto alla retribuzione.** Diritto al compenso di una prestazione di lavoro subordinato. La retribuzione minima, fissata dai contratti nazionali di lavoro, deve essere sufficiente a garantire un vita dignitosa al lavoratore e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro stesso.

• **Durata massima del lavoro.** Al fine di tutelare la salute del lavoratore, la durata massima della giornata lavorativa è fissata dalla legge a 8 ore giornaliere per un massimo di 40 ore settimanali. Il lavoratore ha inoltre il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali obbligatorie.

### Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

• **Donna lavoratrice.** A lungo sfruttata in quanto considerata meno produttiva, oggi la donna gode delle stesse opportunità e degli stessi diritti dell'uomo anche in campo lavorativo. Per la sua particolare posizione all'interno della famiglia, la legge tutela la donna relativamente alla maternità per mezzo del congedo obbligatorio (due mesi prima e tre mesi dopo il parto) e della possibilità di godere di permessi per accudire il bambino (questi possono essere goduti alternativamente dal padre).

• **Lavoro dei minori.** Al fine di proteggere l'infanzia e l'adolescenza, la Costituzione stabilisce che lo Stato fissi con legge i limiti d'età, e le condizioni per il lavoro minorile (divieto di lavoro

notturno, festivo e straordinario; divieto di lavori pericolosi, faticosi o dannosi per la salute). I minori, inoltre, a parità di lavoro, percepiscono la medesima retribuzione di un adulto.

#### **Art. 38.**

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

- **Assistenza sociale.** In applicazione del dovere di solidarietà, lo Stato è impegnato a garantire forme di assistenza alle persone inabili al lavoro per nascita, a seguito di infortunio e malattia, per sopraggiunti limiti d'età, o per disoccupazione involontaria. Si favorisce l'inserimento nel lavoro di inabili e minorati (assunzioni obbligatorie) e forme di assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori, per far fronte alle esigenze che sorgono da infortuni, malattie e vecchiaia (previdenza sociale).

#### **Art. 39.**

L'organizzazione sindacale è libera (cfr. art. 18). Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

- **Libertà sindacale.** In Italia la legge garantisce la libertà sindacale e tutela la presenza nelle imprese dei rappresentanti dei sindacati.

- **Sindacato.** Libera associazione di lavoratori per la difesa dei propri interessi economici e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Il termine è usato anche per designare associazioni di categoria professionali e dei datori di lavoro. Compito rilevante dei sindacati è stipulare i contratti collettivi di categoria (insegnanti, metalmeccanici, edili, ecc.) nei quali sono stabilite le condizioni economiche e normative che devono essere garantite ai lavoratori di un settore produttivo.

#### **Art. 40.**

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

- **Sciopero.** Astensione collettiva dal lavoro, ammessa nei paesi democratici come mezzo di lotta sindacale. Il riconoscimento del diritto di sciopero è avvenuto di pari passo con il progredire della civiltà industriale, l'allargarsi dei conflitti fra prestatori d'opera e proprietari, la costituzione e lo sviluppo dei sindacati. La legge 146/90 ha introdotto la regolamentazione dello sciopero per i lavoratori dei servizi pubblici essenziali (sanità, comunicazione, istruzione, trasporti) che devono dare il preavviso e garantire la copertura minima del servizio, pena la precettazione (ordine del Presidente del Consiglio o del prefetto di presentarsi al lavoro).

#### **Art. 41.**

L'iniziativa economica privata è libera (cfr. art. 43). Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

- **Libertà d'iniziativa economica.** Nel rispetto del pensiero liberale (che sostiene che l'uomo opera nella sfera economica solo per il proprio vantaggio personale) è riconosciuta la libertà d'impresa (costituire imprese per realizzare un profitto) a patto che questa si svolga senza arrecare danni alla collettività. In quest'ottica, molte sono le norme che vincolano le imprese, ad esempio quelle che impongono la dotazione di sistemi utili a prevenire gli infortuni, o l'uso di depuratori per limitare l'inquinamento delle acque, ecc.



#### Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

- **Proprietà.** Diritto reale, definito dal Codice Civile italiano come «il rapporto avente per contenuto, a favore del titolare, il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico». La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (cfr. artt. 44; 47 c. 2). La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

- **Funzione sociale della proprietà.** La Repubblica vigila affinché la proprietà abbia una funzione sociale, in pratica che sia utile alla società. Per questo motivo, alcuni limiti possono essere dettati per ragioni pubbliche come, ad esempio, quelle sottostanti l'espropriazione, in cui prevale sul diritto dei singoli il diritto della collettività.

- **Eredità.** Acquisto della proprietà per successione. Per un principio di equità sociale ed economica, lo Stato regola con legge l'equa distribuzione del patrimonio ereditario e la sua tassazione a vantaggio della collettività.

#### Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

- **Espropriazione.** Procedimento con il quale un pubblico potere sottrae beni alla proprietà dei privati in quanto necessari alla soddisfazione di un interesse pubblico. A fronte dell'esproprio è corrisposto al proprietario il giusto indennizzo, pari generalmente al valore del bene.

- **Nazionalizzazione di imprese.** Quando lo Stato ritiene che i monopoli privati possano andare contro l'interesse della collettività ha il diritto – secondo il dettato costituzionale – di espropriare tali imprese e creare la cosiddetta economia pubblica. Tale orientamento è stato alla base della nazionalizzazione negli anni '50-60 di imprese che fornivano servizi pubblici essenziali (trasporti, telecomunicazioni, ecc.) o fonti di energia (gas, elettricità).

#### Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

- **Vincoli alla proprietà terriera.** Forme di particolare limitazione alla proprietà privata sono quelle che gravano sulla proprietà agricola in nome dell'interesse pubblico. Così, ad esempio, è vietato frazionare la terra sotto il limite utile (minima unità colturale) a consentire il mantenimento di una famiglia. Altre norme dettano limiti al latifondo (grande estensione di terreno spesso incolto) abolendo il sistema della mezzadria che imponeva al lavoratore agricolo di dividere il profitto con il padrone della terra.

#### Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

- **Cooperativa.** Società di tipo mutualistico e non lucrativo il cui scopo consiste nel fornire beni, servizi od occasioni lavorative ai soci a condizioni migliori di quelle ordinarie, offerte cioè dal libero mercato. Lo Stato incoraggia questa forma di organizzazione economica in quanto rappresenta una modalità ulteriore di realizzare il primato sociale del lavoro, sancito nei principi fondamentali della Costituzione.

#### Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

- **Cogestione.** Modalità per far collaborare i lavoratori alla gestione dell'impresa e, quindi, consentire loro una partecipazione agli utili in aggiunta al proprio salario.

#### Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

- **Risparmio.** Parte di reddito non consumata. Il risparmio è considerato un valore per la collettività e, pertanto, incoraggiato e tutelato con apposite leggi.
- **Esercizio del credito.** Funzione propria della banca che raccoglie il risparmio monetario, concede il denaro a prestito e compie diverse operazioni finanziarie. La legge bancaria garantisce chi deposita i propri risparmi in banca.

# Parte prima. Diritti e doveri dei cittadini

## riconoscimento delle libertà

### Titolo VI. Rapporti politici

#### Artt. 48-54.

*Individuano le modalità e gli strumenti per realizzare a pieno la democrazia attraverso la partecipazione dei cittadini alla vita politica.*

#### Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (cfr. artt. 56; 58; 71 c. 2; 138 c. 2). Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (cfr. XII c. 2; XIII c. 1).

- **Elettori.** Norme specifiche riguardano la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali. Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che hanno compiuto 18 anni d'età, per l'elezione dei deputati, e 25 anni per l'elezione dei senatori, e non siano incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale.

- **Il dovere del voto.** Votare è un diritto ma anche un dovere civico, cioè un dovere di cittadino; tale dovere è, però, privo di conseguenze giuridiche poiché non sono previste sanzioni per chi non lo osserva. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Con legge costituzionale (n. 1/2000) è stata istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere.

#### Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (cfr. artt. 18; 98 c. 3; XII c. 1).

- **Partiti.** Associazioni volontarie di individui uniti da principi e interessi comuni, il cui fine è determinare l'indirizzo politico generale dello Stato. La funzione dei partiti politici consiste sia nell'azione di orientamento e di educazione politica degli elettori sia nel controllo dell'attività governativa.

#### Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

- **Petizione.** Strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di rivolgersi al Parlamento per chiedere l'approvazione di una legge che risponda a particolari esigenze di pubblico interesse. Tale diritto può essere esercitato da una singola persona o da un gruppo di persone.

#### Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (cfr. artt. 56 c. 3; 58 c. 2; 84 c. 1; 97 c. 3; 104 c. 4; 106; XIII c. 1). A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai citta-

dini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

- **Ufficio pubblico.** Incarico di svolgere un pubblico servizio che può essere affidato a qualsiasi cittadino.

- **Cariche elettive.** Tutti i cittadini possono essere eletti purché in possesso dei seguenti requisiti: 18 anni per essere eletti rappresentanti del popolo nelle amministrazioni locali; 25 anni per la Camera dei deputati e 40 per il Senato.

#### Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

- **Servizio militare.** Obbligo imposto dalla Costituzione a cui vengono chiamati tutti i cittadini italiani di sesso maschile che abbiano compiuto i 18 anni di età. Con un'apposita legge di riforma, tuttavia, il servizio militare non è più obbligatorio, bensì volontario, e aperto anche alle donne.

#### Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

- **Sistema tributario.** Insieme degli strumenti e delle norme che stabiliscono con quali modalità i contribuenti (famiglie e imprese) devono versare i tributi allo Stato al fine di partecipare alle spese pubbliche.

- **Criterio di progressività.** Criterio in base al quale chi ha un reddito più alto paga in misura maggiore.

- **Contribuzione.** Parte della ricchezza privata prelevata dagli enti pubblici per sovvenzionare i servizi che erogano. Essa comprende le imposte, le tasse e i contributi. Le imposte a seconda che colpiscono manifestazioni immediate (attività industriali, commerciali, professionali in genere, patrimoni produttori di reddito, ecc.), oppure mediate (fabbricazione, dazi, monopoli e consumi in generale) sono dette dirette o indirette. Le principali imposte dirette sono: Irpef, sul reddito delle persone fisiche; Irpeg, sulle persone giuridiche; Irap, imposta regionale sulle attività produttive; Ici, imposta comunale sugli immobili. Tra le imposte indirette, importante è l'Iva (imposta sul valore aggiunto).

#### Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

- **Dovere di fedeltà allo Stato.** Dovere di rispettare il sistema delle leggi indipendentemente dall'obbligo in esse contenute quanto, piuttosto, perché vi si aderisce con convinzione e lealtà. L'ordinamento italiano, tuttavia, riconosce l'obiezione di coscienza, cioè il rifiuto di osservare l'obbligo di una legge per motivi di carattere morale e religioso. Ciò è possibile però solo in due casi: per i giovani che devono prestare il servizio militare e per i medici che si rifiutano di praticare l'interruzione di gravidanza.